

Publicato il 22/12/2023

N. 03166/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 01305/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2021, proposto da  
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;  
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, e  
Istituzione scolastica Liceo Statale “-OMISSIS-” di Milano, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione*

- del documento pagella scolastica del 10.06.2021, laddove, all'esito dello scrutinio finale della classe 2AL del Liceo -OMISSIS-, nelle discipline di seguito indicate ha assegnato il voto nelle seguenti materie: Lingua e

letteratura italiana – voto 5; Lingua latina – voto 5; Lingua e cultura straniera 1 – inglese – voto 4; Lingua e cultura straniera 2 – tedesco – voto 5; Lingua e cultura straniera 3 – spagnolo – voto 5; Matematica – voto 5; e conseguentemente quale risultato finale ha disposto che “l'alunno non è stato ammesso alla classe successiva”;

- della comunicazione del consiglio della classe 2AL avente ad oggetto l'esito di mancata ammissione alla classe successiva del 10.06.2021 laddove è stato deliberato la non ammissione dell'alunno ricorrente alla classe successiva con la motivazione ivi meglio specificata;

- del verbale di scrutinio del 10.06.2021 del consiglio di classe della classe 2AL;

- di tutti i verbali del consiglio di classe della classe 2AL, relativi all'anno scolastico 2020/2021;

- della nota relativa all'esito dello scrutinio pubblicato sull'albo;

- di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all'adozione dei quivi impugnati provvedimenti;

- nonché per il risarcimento dei danni subiti ex art. 30 c.p.a. derivanti dall'illegittima non ammissione, impugnata, per l'a.s. 2021/2022 alla classe III<sup>^</sup> dell'istituto scolastico frequentato dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 la classe 2AL della scuola secondaria di secondo grado, presso l'Istituzione scolastica Liceo

Statale “-OMISSIS-” di Milano.

Al termine dell'anno scolastico non veniva ammesso alla classe successiva, tenuto conto che *“non ha raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari fissati nel Piano di Lavoro del C.d.C. e nelle programmazioni individuali di materia relativamente alle seguenti discipline: lingua e letteratura italiana, lingua latina, lingua straniera 1 - inglese, lingua straniera 2 - tedesco, lingua straniera 3 - spagnolo, matematica, caratterizzanti l'indirizzo”* nonché per le altre motivazioni esposte nella comunicazione dello scrutinio finale del consiglio di classe del 10/06/2021.

2. Avverso il verbale di scrutinio finale e i presupposti provvedimenti indicati in epigrafe è insorto lo studente con ricorso notificato in data 29/07/2021 e depositato il successivo 30/07/2021 avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in quattro motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando altresì per la concessione di misure cautelari.

In particolare parte ricorrente lamenta:

I) *“Violazione dell'art. 5, co. 4 della L. n. 170/2010 - Violazione dell'art. 10, comma 1°, del D.P.R. n. 122/2009- “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”; - Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990, difetto integrale di motivazione, difetto o insufficienza dell'istruttoria, disparità di trattamento, violazione del diritto costituzionalmente garantito allo studio, ingiustizia grave e manifesta”,* in quanto l'Istituto scolastico non avrebbe considerato la condizione patologica dell'alunno, con conseguente genericità del giudizio espresso. Sussisterebbe una *“carenza di quella individualizzazione richiesta per ciascuno studente e ancor di più per quelli affetti da patologie rare e riconosciuti quali BES”*;

II) *“Violazione della Direttiva MIUR del 27.12.2012: “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”;* *Violazione dell'art. 1, co. 7 del D.P.R. n. 122/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità*

*applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; difetto o insufficienza dell'istruttoria, disparità di trattamento, violazione del diritto costituzionalmente garantito allo studio, ingiustizia grave e manifesta",* in quanto il Consiglio di classe non avrebbe tenuto conto della patologia rara di cui soffre l'alunno e del PDP adottato; considerando l'andamento scolastico dell'intero anno, la scuola non avrebbe adempiuto all'onere di tempestiva informazione nei confronti dei genitori dello studente in ordine alle carenze formative riscontrate.

La nota informativa sull'andamento scolastico complessivo dello studente (BES in didattica digitale integrata quasi per l'intero anno) sarebbe giunta alla famiglia soltanto un mese prima della fine dell'anno scolastico, del tutto tardivamente rispetto alla possibilità di porre rimedio da parte della stessa famiglia.

III) *“Violazione della Direttiva MIUR del 27.12.2012: “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”; - Violazione dell'art. 5, co. 2 e 3, della L. n. 170/2010 (che detta norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico), per tardiva e mancata applicazione del PDP, nonché per assenza del monitoraggio richiesto dalla norma; - Violazione della circolare del M.I.U.R. del 06.05.2021. - Violazione del PDP dell'alunno”* ricorrente.

Il PDP sarebbe stato predisposto tardivamente soltanto in data successiva al 26.11.2021; e non sarebbero stati offerti gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le prove programmate di valutazione formativa, previsti dall'Istituzione scolastica per l'alunno nello stesso PDP.

L'Istituzione scolastica avrebbe compiuto solo valutazioni sommative nonostante il PDP dello studente prevedesse anche prove di valutazione formativa, impedendo di fatto al ricorrente e agli insegnanti di comprendere il livello di apprendimento raggiunto dallo studente nel corso dell'anno.

Non sarebbe stata effettuata la verifica intermedia nel secondo quadrimestre, prevista dal PDP.

Emergerebbe, in sintesi, il mancato rispetto del PDP ed il mancato monitoraggio intermedio sull'andamento di tali strumenti.

IV) *“Violazione della Direttiva MIUR del 27.12.2012: “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”;* *Violazione del Decreto recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26.06.2020 n. 39”, n. 89/2021 del 07.08.2020, nonché violazione delle linee guida allegato A”.*

Nonostante lo studente rientrasse appieno tra i soggetti fragili, l'Istituzione scolastica avrebbe omesso di attivare percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell'eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare, in aperta violazione delle linee guida DDI parte integrante del Decreto MIUR n. 89/2020 del 07.08.2020.

L'Istituzione scolastica avrebbe omesso di concordare il carico di lavoro giornaliero da assegnare allo studente e garantire allo stesso la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni e non ha fornito tutti gli strumenti utili previsti dalle linee guida per far fronte ad un proficuo utilizzo della didattica digitale integrata.

Il ricorrente ha, anche, proposto domanda di risarcimento del danno.

3. Con decreto presidenziale n. 816/2021 del 31/07/2021 del TAR Lombardia, Milano, sez. III è stata respinta l'istanza cautelare monocratica ed è stata disposta l'acquisizione di una relazione sui fatti di causa.

4. In data 10/08/2021, l'Istituzione scolastica ha adempiuto all'ordine istruttorio contenuto nel suddetto decreto cautelare.

5. In data 01/09/2021, per resistere al gravame si è costituito, con atto di mero stile, il Ministero dell'Istruzione, che, in data 03/09/2021, ha depositato memoria e documenti.

6. Con ordinanza n. 944/2021 del 13.9.2021, non appellata, il TAR Lombardia, Milano, sez. III, ha respinto la domanda cautelare.
7. In vista dell'udienza pubblica di discussione del ricorso le parti hanno rispettivamente depositato, il ricorrente, una memoria e, il Ministero, una replica, insistendo nelle rispettive difese.
8. Alla pubblica udienza del 18/12/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover valutare d'ufficio le conseguenze processuali della circostanza che lo studente (nato il 24 maggio 2004), minore all'epoca della proposizione del ricorso, sia nel frattempo divenuto maggiorenne.

Sul punto, va affermato quanto la Sezione ha avuto modo di ribadire di recente e cioè che *“Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, dai cui principi il Collegio non intende discostarsi, “Soccorre in proposito il principio di ultrattività della rappresentanza processuale secondo cui tale rappresentanza non cessa automaticamente allorchè il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo.*

*La rappresentanza processuale del minore, infatti, non cessa automaticamente, nell'ambito della stessa fase processuale, allorchè il minore diventa maggiorenne, ove si tenga conto che il minore divenuto maggiorenne, seppure non si sostituisca al suo legale rappresentante, è, in ogni caso, la parte in senso sostanziale del processo nei cui confronti la sentenza spiegherà validamente tutti i suoi effetti. Resta ovviamente impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio (Cass. Sez. II 21 febbraio 2013, n. 4472; Cass. Sez. II 2 settembre 2010 n.19015)” (TAR Lombardia Milano sez. III, n. 927/2019; conforme TAR Campania, Salerno, sez. I n. 1428/2019).*

*In altri termini, “questo principio dell'“ultrattività” della rappresentanza opera soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Da*

*tanto consegue che se il minore, divenuto nelle more maggiorenne, non si sia costituito in proprio nel corso della fase processuale in cui ha raggiunto la maggiore età, continua ad essere rappresentato legittimamente dai genitori costituitisi "ab origine", egli è, tuttavia, onerato a costituirsi in via autonoma negli ulteriori eventuali gradi di giudizio” (Cass. Sez. II 21 febbraio 2013, n. 4472).*

*Il ricorso è, quindi, procedibile, ciò che rende inutile verificare l'ammissibilità e la ritualità dell'atto (di dubbia qualificazione e comunque non notificato, in violazione sia dell'art. 50 che dell'art. 80 c.p.a.: T.A.R., Calabria, Catanzaro, sez. II, 16/11/2020, n.1842; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9 gennaio 2017, n. 36; Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1720; Con. Stato sez. V, 27/05/2014, n.2713; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 29/04/2013, n.421) di “ratifica” degli atti processuali compiuti dai genitori, depositato personalmente dallo studente” (TAR Lombardia, Milano, sez. V n. 2091/2023).*

Ciò posto, non sussistendo una causa di improcedibilità derivante dal fatto che, nel frattempo, lo studente sia diventato maggiorenne, può ora passarsi ad esaminare il gravame nei profili sopra sintetizzati.

10. Ora, il ricorso, nella parte impugnatoria, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

10.1. Essendo, ormai, ampiamente trascorso l'anno accademico 2020/21, al termine del quale il ricorrente non è stato ammesso alla classe successiva, risulta venuto meno l'interesse all'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

È la stessa difesa di parte ricorrente che dà atto che, in ragione del rigetto della domanda cautelare, lo studente ha ripetuto “l'anno scolastico della classe seconda della scuola secondaria di secondo grado”.

10.2. Tuttavia, dal momento che è stata formulata, altresì, una domanda di risarcimento del danno, si procede allo scrutinio delle doglianze, queste essendo, comunque, infondate nel merito.

11. Come ampiamente ritenuto da questo Tribunale in sede cautelare, le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, per ragioni di

connessione oggettiva, sono complessivamente infondate “*Considerato che:*

- *l'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-Bis, 06/08/2021, n. 4365; T.A.R. Sicilia, Catania, 22/07/2021, n. 2392; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 22/01/2020, n. 139), obiettivi che, nella specie, non appaiono evidentemente raggiunti (cfr.: l'ampia e robusta motivazione adottata dal Consiglio di classe a sostegno della non ammissione, di cui al verbale di scrutinio finale n. 8/2021, in atti; nonché, la relazione illustrativa del D.S., con i relativi allegati, prodotti in giudizio da parte resistente in data 10/08/2021);*

- *non sembrano fondate le censure con cui si lamenta la violazione della circolare B.E.S. del 27 dicembre 2012, disciplinante i presupposti e i criteri per la predisposizione del P.D.P., dal momento che la relativa scelta si pone come facoltativa e non come obbligatoria per la scuola, in assenza di situazioni certificate di handicap e di D.S.A. (cfr., sulla diversità della disciplina di riferimento dei casi di B.E.S. rispetto ai casi di D.S.A., avuto riguardo alla legge 08/10/2010, n. 170: T.A.R. Lombardia, Milano, III, 22/01/2020, n. 139);*

- *stando all'orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Collegio, le asserite carenze nella comunicazione tra la scuola e la famiglia (di cui parte ricorrente non ha fornito, com'era suo onere, elementi di prova e che, anzi, appaiono smentite da quanto riportato nel Registro Elettronico, stando a quanto allegato e documentato in atti da parte resistente) non sembrano idonee ad incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione, il quale «si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi» (così, Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 616);*

- *non risulta allegato e dimostrato che le verifiche somministrate all'istante, delle quali non appare predeterminato per legge né il numero né le specifiche modalità di somministrazione, siano state incongrue e, comunque, non rispondenti a quanto in precedenza programmato dagli stessi docenti, avuto riguardo anche alle numerose assenze del minore, così come*

*risultanti dal citato Registro elettronico (cfr. sull'onere della prova nel processo amministrativo, da ultimo, T.A.R. Catania, III, 11 febbraio 2021, n. 416)" (TAR Lombardia, Milano, sez. III, ord. n. 944/2021).*

Ora, la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda cautelare va integralmente richiamata e confermata in questa sede, risultando pertinenti i riferimenti ai precedenti conformi che confermano la manifesta infondatezza del ricorso.

12. Il Collegio ritiene, tuttavia, di aggiungere le seguenti ed ulteriori considerazioni, in ragione della peculiarità delle censure dedotte e delle ulteriori precisazioni contenute nella memoria depositata da parte ricorrente in data 17.11.2023 in vista dell'udienza pubblica di discussione.

La motivazione che sorregge il giudizio negativo è la seguente *“Il giudizio di non ammissione è formulato sulla base dei criteri di valutazione del comportamento e degli apprendimenti deliberati dal Collegio e allegati al Piano di Lavoro della classe. L'allievo non ha raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari fissati nel Piano di Lavoro del C.d.C. e nelle programmazioni individuali di materia relativamente alle seguenti discipline: lingua e letteratura italiana, lingua latina, lingua straniera 1 - inglese, lingua straniera 2 - tedesco, lingua straniera 3 - spagnolo, matematica, caratterizzanti l'indirizzo. L'avvio dell'anno scolastico è stato caratterizzato da prerequisiti di base lacunosi e in una delle materie (spagnolo) l'esito dei Piano di Apprendimento Individualizzato è stato negativo. Va segnalato che lo studente non ha frequentato i corsi attivati dalla scuola in presenza prima dell'avvio dell'anno scolastico. I risultati del primo trimestre sono stati caratterizzati da insufficienze anche gravi in diverse discipline e, nonostante l'offerta formativa della scuola (interventi individualizzati in classe, rallentamenti nello svolgimento del programma, spiegazioni reiterate ed esercitazioni ricorrenti mirate a conseguire gli obiettivi minimi programmati), è mancato un significativo miglioramento. La frequenza è stata gravemente irregolare il che ha reso ancora più difficile il dialogo educativo e soprattutto per buona parte dell'anno lo studente non ha risposto alle sollecitazioni e agli stimoli proposti dal consiglio di classe, rinunciando a numerose possibilità di recupero e di verifica che gli sono state offerte. Tenuto conto altresì dei criteri di ammissione alla classe successiva deliberati dal Collegio*

*Docenti e fatti propri dal Consiglio di classe considerato che lo studente presenta insufficienze talmente vaste da non poter essere recuperate durante il periodo estivo né con uno studio individuale né attraverso attività di recupero, il Consiglio di classe valuta che lo studente non potrà affrontare con profitto la frequenza della classe successiva perché non ha le conoscenze, competenze e abilità necessarie.”.*

Premesso che la votazione negativa riportata nelle singole materie non è oggetto di specifiche censure, sostiene il ricorrente che sarebbe mancata la cd. “valutazione formativa”, composta da quella serie di metodi di valutazione formale e informale intrapresi dagli insegnanti nel corso dell’anno al momento del processo di apprendimento.

Essa, sottolinea parte ricorrente, “*Fa parte del processo educativo, che viene intrapreso dagli insegnanti, con l'obiettivo di migliorare la comprensione e la competenza dello studente, modificando i metodi di insegnamento e apprendimento. La valutazione formativa tenta di fornire un feedback diretto e dettagliato sia agli insegnanti che agli studenti, in merito alle prestazioni e all'apprendimento dello studente. È un processo continuo, che osserva i bisogni e il progresso degli studenti, nel processo di apprendimento. La valutazione formativa fa riferimento a una varietà di procedure di valutazione che forniscono le informazioni richieste, per regolare l'insegnamento durante il processo di apprendimento. La valutazione sommativa invece è definita come uno standard per la valutazione dell'apprendimento degli studenti. La valutazione formativa è di natura diagnostica mentre la valutazione sommativa è valutativa. La valutazione formativa è una valutazione per l'apprendimento, mentre la valutazione sommativa è una valutazione dell'apprendimento. La valutazione formativa avviene su base continuativa, mensile o trimestrale. D'altra parte, la valutazione sommativa si verifica solo a intervalli specifici che normalmente sono la fine del corso. La valutazione formativa è condotta per migliorare l'apprendimento degli studenti. Viceversa, la valutazione sommativa viene condotta per giudicare la performance dello studente. La valutazione formativa è intrapresa per monitorare l'apprendimento degli studenti. Al contrario della valutazione sommativa, mira a valutare l'apprendimento degli studenti. Il valore dei voti di valutazione formativa è inferiore alla valutazione sommativa, nel senso che i voti ottenuti in formativa diranno sulla comprensibilità dello studente, mentre i gradi di*

*sommativa, determineranno se gli studenti dovrebbero essere promossi o meno. La principale differenza tra queste due procedure di valutazione è che, mentre la valutazione formativa è una sorta di processo istruttivo, la valutazione sommativa è una sorta di processo di valutazione. Una valutazione equilibrata si basa su entrambi i due, che fornisce le informazioni necessarie sulle fasi successive degli insegnanti e per misurare l'apprendimento degli studenti rispetto allo standard dei contenuti.”.*

Tali considerazioni – che appartengono a massime di esperienza appartenenti al sapere comune e a diffuse nozioni dei criteri e dei metodi di valutazione del profitto scolastico e delle prove d'esame proprie della docimologia – vanno, tuttavia, sincronizzate con la specifica disciplina di riferimento, che stabilisce i criteri cui improntare la valutazione finale o cd. “sommativa” e che determina l'ammissione alla classe successiva.

Orbene, anche dalle stesse affermazioni di parte ricorrente, risulta evidente che quest'ultima è orientata a “tirare le somme” del processo formativo e a giudicare/valutare quello che è stato appreso nel corso dell'intervento didattico.

Erra, quindi, parte ricorrente nell'affermare che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto l'Istituzione scolastica avrebbe compiuto “*solo valutazioni sommative nonostante il PDP dello studente prevedesse venissero effettuate anche prove di valutazione formativa*”.

Ritiene, invece, il Collegio che, del tutto correttamente, come suggeriscono le stesse considerazioni riportate in ricorso e come prevede, poi, la disciplina di riferimento, la decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva debba necessariamente essere il frutto della valutazione cd. “sommativa”.

Il D.P.R. 122 del 22/06/2009, art. 4 cc. 5 e 6, stabilisce: “5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione

*di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.*

*6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico”.*

La norma è chiara nel porre al centro della valutazione per la mancata ammissione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado alla classe successiva la constatazione della insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale dello studente.

Secondo un significativo indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, le presunte omissioni procedurali e qualsiasi violazione di altri oneri comunque posti a carico dell'Amministrazione non possono incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva dell'alunno, potendo semmai le doglianze in ordine alla mancata adozione di interventi o alla mancata comunicazione di informazioni giustificare la proposizione di azioni risarcitorie o l'adozione di misure disciplinari per eventuali e colpevoli omissioni (cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 20/10/2022, n. 2747, conformi Cons. Stato Sez. VI, 27/01/2020, n. 617).

A tutto concedere, gli eventuali inadempimenti dell'istituzione scolastica nell'approntare gli opportuni interventi didattici personalizzati (misure dispensative, strumenti compensativi, prove programmate di valutazione formativa, ecc...) e nel darvi corretta esecuzione potrebbero – in presenza

degli altri elementi della responsabilità extracontrattuale (in particolare, della prova del nesso di causalità) – dar luogo ad ipotesi di danno ingiusto, proprio in ragione dei negativi risultati conseguiti; ma non potrebbero, di per sé soli, determinare l'illegittimità del giudizio finale, qualora gli obiettivi formativi stabiliti dal consiglio di classe non siano in alcun modo raggiunti.

Ribaltando la prospettiva del ricorso (e della domanda proposta per chiedere il “risarcimento del danno derivante dall'illegittima non ammissione”), dovrebbe dirsi che, proprio perché il giudizio finale è legittimo, in ragione degli scarsi risultati raggiunti, potrebbe sussistere un'ipotesi di responsabilità in capo all'Istituzione scolastica per aver determinato (o concorso a determinare) l'insuccesso scolastico.

Ma non, al contrario, che l'insuccesso scolastico possa non ritenersi tale in ragione di eventuali inadempimenti degli organi della scuola e del corpo docente, che, qualora sussistenti, non rendono illegittimo il verbale di scrutinio finale (basato sulla valutazione finale o “sommativa”).

Diversamente, infatti, si svuoterebbe lo stesso senso della valutazione, che diventerebbe di per sé illegittima (e impossibile) ogni qualvolta si registrino omissioni di carattere procedimentale o attinenti al processo formativo e all'intervento educativo o nella predisposizione dei relativi interventi.

È in tale ottica che va, quindi, data continuità all'orientamento della giurisprudenza amministrativa che afferma la “centralità del profitto scolastico” (TAR Lombardia, Milano, sez. V n. 2091/2023, n. 1955/2023; TAR Piemonte, sez. II n. 586/2023; Cons. Stato sez. VII n. 8384/2022) e l'ininfluenza, sull'esito finale del giudizio espresso dalla istituzione scolastica, dell'approntamento e dell'effettivo svolgimento dei corsi di recupero e delle eventuali irregolarità del processo istruttivo.

La centralità della valutazione della preparazione sufficiente in tutte le materie ha condotto la giurisprudenza a ritenere che *“la considerazione in virtù della quale l'alunno, al termine dell'anno scolastico, risulti aver riportato una insufficienza grave in una materia prevista nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non*

*ha dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l'anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva” (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 02/12/2019, n. 1986) e che “Le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove di esame” (Cons. Stato Sez. VI, 27/01/2020, n. 617).*

Le circostanze rappresentate in ricorso, quindi, non possono giustificare i risultati negativi, che sembrano il frutto di circostanze riconducibili anche allo scarso impegno dello “*studente (che) non ha frequentato i corsi attivati dalla scuola in presenza prima dell'avvio dell'anno scolastico*”, ha fatto registrare una frequenza “*gravemente irregolare*” e non ha adeguatamente risposto alle “*sollecitazioni e agli stimoli proposti dal consiglio di classe*”, rinunciando “*a numerose possibilità di recupero e di verifica che gli sono state offerte*”.

13. I disagi cui si accenna in ricorso, pur astrattamente non implausibili, non giustificano lo scarso impegno e i risultati conseguiti, stigmatizzati dal consiglio di classe ed emergenti dal giudizio sintetico sopra riportato e dalla documentazione versata in atti.

Nonostante le condizioni del ricorrente, il giudizio espresso dal consiglio di classe lascia emergere che lo studente non ha raggiunto gli obiettivi richiesti, ma che un maggiore impegno avrebbe potuto certamente conseguire migliori risultati.

Il verbale di scrutinio finale, in altri termini, risulta oggi giustificato dai risultati negativi registrati nella valutazione finale o cd. “*sommativa*”, “*nonostante l'offerta formativa della scuola (interventi individualizzati in classe, rallentamenti nello svolgimento del programma, spiegazioni reiterate ed esercitazioni ricorrenti mirate a conseguire gli obiettivi minimi programmati)*”.

L'alunno, infatti, ha riportato una votazione insufficiente alla fine dell'anno scolastico in ben sei materie, tra le quali quelle di indirizzo.

A fronte di tali evidenze non sussiste quella palese illogicità e irragionevolezza a fronte delle quali può essere dichiarato illegittimo l'operato valutativo dei consigli di classe.

Il verbale dello scrutinio finale esprime un giudizio che risulta coerente con le previsioni normative giacché, unitamente alle valutazioni intervenute nel corso dell'anno, certifica il mancato raggiungimento del grado di preparazione e maturazione per l'ammissione alla classe successiva.

Il mancato recupero delle insufficienze comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva, né può ritenersi sussistente una carenza di motivazione nel verbale di scrutinio, la normativa richiamata evidenziando come il voto insufficiente sia di per sé idoneo a giustificare il provvedimento di non ammissione (T.A.R. Lecce, Sez. II, 26 giugno 2018, n. 1071; T.A.R. Trieste, Sez. I, 12 aprile 2023, n. 149).

14. D'altronde, i voti riportati nelle singole materie, non contestati, contengono un'ampia e specifica motivazione del giudizio negativo ottenuto e di per sé giustificano il giudizio finale negativo.

15. I primi due motivi di ricorso sono, peraltro, smentiti dallo stesso tenore degli altri motivi di ricorso (pure infondati per le ragioni già esposte), che, invece, presuppongono semmai la considerazione della condizione patologica dell'alunno, la "individualizzazione" del giudizio e la predisposizione di un piano didattico personalizzato.

16. Quanto poi alla presunta omessa tempestiva informazione nei confronti dei genitori dello studente in ordine alle carenze formative riscontrate, il motivo di ricorso è infondato, atteso che l'affermazione di parte ricorrente è smentita dalla documentazione versata in atti.

Risultano, infatti, svariate comunicazioni scuola-famiglia in entrambe le direzioni, senza dire che costituisce fatto notorio che la famiglia viene costantemente informata sull'andamento scolastico del figlio, anche tramite le annotazioni sul registro elettronico.

17. Per quanto precede la domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. non può essere accolta, stante la carenza di almeno uno dei presupposti costitutivi della domanda risarcitoria.

18. Il ricorso è, dunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di annullamento; è, invece, infondato e, pertanto, deve essere respinto, quando alla domanda risarcitoria.

19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Nicastro**

**IL PRESIDENTE**  
**Daniele Dongiovanni**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.